

## Termini e Condizioni Generali di Acquisto (TCGA)

### 1 Generale

1.1 I presenti Termini e Condizioni Generali di Acquisto (**TCGA**) sono applicabili a tutti gli acquisti di prodotti e servizi effettuati da Belimo Italia srl (di seguito "BELIMO"), così come in BELIMO Automation AG e nelle sue affiliate. Non si applicheranno altre condizioni, comprese quelle diverse o aggiuntive del fornitore, incluse quelle contenute nella conferma d'ordine o nella fattura del fornitore, a meno che Belimo non le accetti espressamente per iscritto.

### 2 Condizioni generali di produzione e fornitura

2.1 Il Fornitore dovrà produrre, testare, imballare e consegnare i prodotti in conformità con:

- (a) la specifiche del prodotto definite da (i) BELIMO oppure, ove specificato, dal (ii) Fornitore
- (b) le istruzioni di consegna definite da BELIMO nell'Ordine di Acquisto al Fornitore e, qualora indicato, le **Global Delivery Instructions** (di seguito "**GDI**") disponibili sul sito di BELIMO.
- (c) le altre disposizioni definite in questo documento ed in tutte le leggi e i regolamenti applicabili.

### 3 Specifiche del prodotto

3.1 Se BELIMO e il Fornitore hanno concordato una specifica di prodotto (la "Specifica") che definisce il prodotto da fornire ai sensi delle presenti **TCGA**, non sarà possibile effettuare sostituzioni e/o modifiche alla Specifica senza la preventiva approvazione scritta di BELIMO (tale approvazione non potrà essere irragionevolmente negata o ritardata da Belimo), anche se tali sostituzioni o modifiche non influiscono sull'idoneità, la forma, la funzione o le prestazioni del prodotto.

3.2 **Tracciabilità:** I lotti di produzione devono essere identificati con numeri di lotto individuali per consentire la tracciabilità del prodotto nei registri di ispezione finale e dei parametri di processo ai fini dell'analisi dei guasti. La tracciabilità sarà garantita per undici (11) anni dalla consegna del prodotto.

### 4 Prezzo del prodotto e voci correlate al prodotto

I prezzi indicati dal Fornitore nell'offerta sono considerati fissi e non soggetti a variazione per tutto il periodo di validità indicato nell'offerta stessa. Qualora l'offerta del Fornitore non riporti alcuna indicazione, la validità dell'offerta sarà intesa pari a 6 mesi dalla sua emissione.

### 5 Fatture e termini di pagamento

5.1 Le fatture saranno emesse al momento della spedizione dei prodotti a BELIMO. Le Fatture saranno inviate a Belimo sia nella forma "elettronica" tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, sia nella forma "di cortesia" all'indirizzo [fatture@belimo.it](mailto:fatture@belimo.it) o altro indirizzo indicato da BELIMO nell'Ordine di Acquisto al Fornitore

5.2 I termini di pagamento standard sono pari a 60 (sessanta) giorni, data della fattura fine mese, tramite Bonifico Bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore nella fattura. Eventuali altri termini di pagamento concordati tra le parti saranno indicati da BELIMO nell'Ordine di Acquisto al Fornitore. BELIMO si riserva il diritto di trattenere il pagamento in caso di non conformità o difetto del prodotto.

### 6 Ordini e conferme d'ordine

6.1 Ordine di Acquisto: sono validi solo gli ordini emessi da BELIMO per iscritto. BELIMO non accetterà fatture per ordini emessi in qualsiasi altra forma. Gli ordini, così come le estensioni, le modifiche o i termini e le condizioni di deroga emessi oralmente o per telefono, sono vincolanti per BELIMO solo dopo che BELIMO li ha confermati per iscritto.

6.2 Conferma dell'ordine: Il fornitore dovrà confermare l'Ordine d'Acquisto entro 2 giorni dal ricevimento; trascorso tale termine, l'ordine sarà considerato accettato dal fornitore.

## **7 Consegna, titolo e rischio**

7.1 Tempi di consegna: I tempi di consegna si intendono in giorni di calendario dal ricevimento dell'ordine.

7.2 Termini di consegna: I termini di consegna sono DAP (Delivery at Place), (Incoterms 2020) sede di BELIMO Italia srl o come indicato da BELIMO nell'Ordine di Acquisto inviato al Fornitore.

7.3 Titolo e rischio: La proprietà e il rischio di perdita o danno dei prodotti passano dal Fornitore a BELIMO al momento della consegna. Pertanto, il fornitore si assume tutti i rischi di perdita o danneggiamento dei prodotti fino alla consegna degli stessi ai sensi del presente paragrafo 7.

7.4 Consegna tardiva: Se la data o le date di consegna non possono essere rispettate, il Fornitore dovrà immediatamente informare BELIMO per iscritto della data o delle date di consegna migliori possibili. Il Fornitore è consapevole che una consegna tardiva può comportare un'interruzione della produzione presso BELIMO. In coordinamento con BELIMO, il Fornitore dovrà prendere tutte le disposizioni necessarie per recuperare il tempo perso. BELIMO può richiedere che il produttore spedisca i prodotti con un mezzo diverso da quello indicato per accelerare la consegna. Il costo dei mezzi di spedizione alternativi sarà a carico del Fornitore.

In caso di ritardo nella consegna, BELIMO ha il diritto, a sua discrezione, di annullare l'ordine interessato senza alcun costo e di rifornirsi di prodotti presso un fornitore alternativo.

Nel caso in cui i prodotti arrivino prima, BELIMO si riserva il diritto di rifiutarne l'accettazione o di restituirli a spese e a rischio del Fornitore. La data di scadenza del pagamento non sarà influenzata in caso di consegna anticipata.

7.5 Imballaggio, etichettatura: Il Fornitore è pienamente responsabile dell'imballaggio e dell'etichettatura adeguati dei prodotti. Tutti i prodotti devono essere imballati per la spedizione e l'immagazzinamento in modo da evitare danni o deterioramenti durante il transito verso la destinazione finale.

7.6 Bolla di accompagnamento: Il Fornitore rispetterà le istruzioni di consegna comunicate da BELIMO al Fornitore (art. 2.1.b).

## **8 Dogana, origine e controllo delle esportazioni**

8.1 Ai fini doganali si applicano le **GDI**, il Fornitore dovrà inoltre sempre allegare ai documenti di spedizione una fattura commerciale in inglese in duplice copia. Qualsiasi semplificazione di tale procedura è consentita solo previo consenso scritto di BELIMO. Nel caso di consegne soggette a dazi doganali, la fattura dovrà specificare come voci separate:

8.1.1 costo delle voci non incluse nel prezzo (quali commissioni, intermediazioni, costo delle licenze, costo dei mezzi di produzione, contributi di Belimo);

8.1.2 costo degli elementi inclusi nel prezzo (come il costo del montaggio e il costo del trasporto);

8.1.3 valore delle riparazioni effettuate, suddiviso in costi dei materiali e dei salari.

8.2 Qualora, in caso di importazioni o esportazioni, siano necessari ulteriori documenti ufficiali per l'uso previsto delle forniture (di seguito "Forniture"), il Fornitore dovrà procurarsi senza indugio tali documenti per BELIMO e metterli a disposizione di BELIMO a spese del Fornitore.

8.3 Il Fornitore comunicherà a BELIMO l'origine non preferenziale e preferenziale delle Forniture.

8.4 Su richiesta di BELIMO, il Fornitore dovrà fornire qualsiasi documentazione sottostante che dimostri l'accuratezza della dichiarazione di origine. Il Fornitore dovrà informare immediatamente Belimo per iscritto di qualsiasi cambiamento di origine delle Forniture.

8.5 Se il Fornitore fornisce Forniture che ricevono un trattamento preferenziale nel Paese di importazione, è tenuto a fornire una dichiarazione di origine adeguata a tale fornitura (ad esempio, il

modulo A, EUR 1). Questo certificato è richiesto per ogni spedizione di questo tipo. I dazi doganali in caso di certificati mancanti saranno a carico del Fornitore.

8.6 Se è richiesta una prova di origine in virtù delle norme locali sull'importazione nel paese in cui è prevista la consegna finale, il Fornitore dovrà fornire a BELIMO anche tale prova.

8.7 Il Fornitore fornirà a BELIMO tutto il supporto necessario per consentire a BELIMO di ridurre o minimizzare la propria responsabilità per i dazi doganali. Su richiesta di BELIMO, il Fornitore si impegna ad attuare procedure doganali con impatto commerciale in stretto coordinamento con BELIMO.

8.8 Per tutte le domande e le istruzioni relative alla dogana e alla dichiarazione di origine, il Fornitore dovrà contattare gli uffici amministrativi di Belimo Italia srl. Se non diversamente concordato, lo sdoganamento sarà a carico del Fornitore. Se il fornitore si assume la responsabilità dello sdoganamento senza la preventiva approvazione scritta di Belimo, il fornitore dovrà sostenere i costi di tale sdoganamento.

8.9 Il Fornitore informerà Belimo di qualsiasi restrizione all'esportazione applicabile nel paese di produzione e/o spedizione delle Forniture e fornirà tutte le informazioni pertinenti che BELIMO ragionevolmente richiederà per garantire la conformità da parte di BELIMO alle normative sul controllo delle esportazioni e sulla conformità commerciale in tutto il mondo. Il Fornitore dovrà informare BELIMO se le Forniture sono soggette a licenze di esportazione/riesportazione ai sensi della legge/regolamentazione statunitense. Se il fornitore ha sede in Svizzera o in uno stato membro dell'Unione Europea, dovrà informare BELIMO dell'eventuale obbligo di ottenere una licenza di esportazione per quanto riguarda i beni a duplice uso e le munizioni soggette alle restrizioni sul controllo delle esportazioni della Svizzera o dell'Unione Europea e alle restrizioni sul controllo delle esportazioni nazionali. Il Fornitore dovrà fornire a BELIMO il numero di classificazione applicabile (ad es. ECCN-Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, "AL-Number" per le Forniture elencate nell'Export Control List tedesca, ecc.) e informare BELIMO di eventuali eccezioni di licenza disponibili per le Forniture.

8.10 Entro la data di spedizione dei prodotti, il Fornitore dovrà fornire all'intermediario doganale incaricato da BELIMO (tramite e-mail comunicata al Fornitore) le seguenti informazioni e documenti:

- i. Fatture / fatture proforma;
- ii. Documenti di origine preferenziale (ad es. A.TR, EUR.1, Modulo A, ecc.);
- iii. Note di consegna;
- iv. Nome e contatto dello spedizioniere scelto;
- v. Ufficio doganale usato al confine con l'Italia;
- vi. Mezzi di trasporto;

e qualsiasi altro documento o informazione che possa essere richiesto per il trasporto e lo sdoganamento.

## **9 Assicurazione di qualità e garanzia**

9.1 Rapporto di controllo del Fornitore: su richiesta, il Fornitore fornirà a Belimo un rapporto di controllo che illustri come il Fornitore garantisce che il prodotto sia conforme alle specifiche.

9.2 Politica relativa alle merci in entrata: BELIMO si aspetta che il Fornitore fornisca prodotti conformi alle specifiche. Non è pertanto richiesta un'ispezione in entrata e BELIMO eseguirà solo controlli casuali a campione sulle merci in entrata.

9.3 A scanso di equivoci, la rinuncia di BELIMO all'ispezione del prodotto consegnato non limiterà in alcun modo il suo diritto di rifiutare successivamente il prodotto affetto da un difetto, anche nel caso di un difetto che riguardi il prodotto in questione, compreso l'imballaggio, evidente ad un normale esame visivo. La rinuncia di BELIMO all'ispezione dei prodotti consegnati al momento del ricevimento, prima

della spedizione o successivamente non esonera il Fornitore da nessuno dei suoi obblighi, compresi gli obblighi di garanzia.

9.4 Garanzia: Il Fornitore riconosce che BELIMO garantisce i propri prodotti ai clienti per 5 anni. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono stati fabbricati e testati in conformità e nel rispetto delle specifiche applicabili e delle specifiche di prova e di tutte le leggi e i regolamenti applicabili e saranno privi di difetti di progettazione, lavorazione e materiali per un periodo di 5 anni dalla data di consegna. Il Fornitore garantisce inoltre che i prodotti (e, se del caso, i prodotti riparati):

- (a) sono liberi e privi di qualsiasi onere o gravame;
- (b) sono nuovi al momento della consegna (ad eccezione dei prodotti riparati);
- (c) riportano, dove necessario, la data di scadenza dei prodotti, che non può essere inferiore a 24 mesi da quella di produzione e non può essere inferiore a 18 mesi da quella della consegna a BELIMO dei prodotti.
- (d) sono progettati, costruiti, rifiniti e confezionati in modo da essere sicuri e senza rischi per la salute;
- (e) sono forniti in conformità agli ordini di acquisto;
- (f) saranno assistiti e supportati dal Fornitore per il ciclo di vita dei prodotti;
- (g) includono tutte le istruzioni e le raccomandazioni necessarie per la cura, la manipolazione e la conservazione dei prodotti e che tali istruzioni o raccomandazioni siano conformi a tutte le leggi vigenti nel territorio di riferimento e siano complete e accurate in modo da consentire la vendita e l'utilizzo dei prodotti.

9.5 Il Fornitore dovrà garantire che la fabbricazione, la riparazione e la fornitura dei prodotti siano eseguite con la dovuta cura e competenza da personale adeguatamente qualificato e addestrato.

9.6 Riparazione, Sostituzione e Rimborso: In caso di consegna di prodotti non conformi o difettosi, o se i prodotti consegnati a BELIMO non sono in altro modo conformi ai termini del presente **TCGA**, BELIMO può, senza limitare qualsiasi altro diritto o rimedio che BELIMO possa avere, a sua discrezione richiedere al Fornitore entro il tempo designato da Belimo, di

- (i) riparare o
- (ii) sostituire i Prodotti a rischio e spese del Fornitore, oppure
- (iii) rimborsare a BELIMO il prezzo di acquisto di tutti i prodotti non conformi alle presenti **TCGA**. BELIMO non è tenuta a restituire al Fornitore i prodotti difettosi o non conformi, a meno che ciò non sia richiesto dal Fornitore a sue spese.

## **10 Conformità a norme e regolamenti**

10.1 Il Prodotto deve soddisfare gli standard e le normative richiesti negli ordini di acquisto.

### 10.2 RoHS UE

Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a BELIMO, ad eccezione del materiale di imballaggio e dei documenti forniti con un prodotto, devono essere conformi in qualsiasi momento ai requisiti della direttiva europea sulla restrizione delle sostanze pericolose (2015/863/UE), come modificata di volta in volta.

### 10.3 REACH UE

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH") disciplina un gran numero di sostanze estremamente problematiche ("SVHC"). Tutte le parti, i materiali e i prodotti forniti a BELIMO dovranno essere conformi ai requisiti del REACH in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a comunicare a BELIMO se una SVHC costituisce più dello 0,1% del peso di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a Belimo.

#### 10.4 Altre restrizioni sulle sostanze

Esistono ulteriori restrizioni per le sostanze. Alcune di esse si applicano solo a determinati materiali, parti o prodotti. Queste sostanze e il loro campo di applicazione sono descritti nel documento **Belimo List of Hazardous Substances** (ossia l'elenco delle sostanze pericolose di seguito denominato "LHS") pubblicato sul sito web di BELIMO.

È responsabilità del Fornitore rispettare sempre la versione attualmente valida della **LHS** sul sito web di BELIMO. Qualsiasi deviazione dai requisiti indicati nella **LHS** deve essere immediatamente segnalata a BELIMO.

Su richiesta, e almeno una volta all'anno, il Fornitore riporterà la conformità o i livelli riportabili delle sostanze all'interno del foglio di calcolo "**LHS ROHS REACH declaration**" fornito da BELIMO.

#### 10.5 Approvvigionamento responsabile

Minerali provenienti da zone di conflitto (o Conflict Minerals): detti minerali sono lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro (noti anche come 3TG). Se almeno uno di questi minerali è presente in almeno uno dei prodotti forniti a BELIMO, il Fornitore, su richiesta di BELIMO, dovrà fornire un modello aggiornato di segnalazione "CMRT Conflict Minerals Reporting Template", disponibile sul sito Conflict Minerals Reporting Template ([responsiblemineralsinitiative.org](https://responsiblemineralsinitiative.org)).

Segnalazione estesa dei minerali: Nel caso in cui i prodotti forniti a BELIMO contengano cobalto o mica, il Fornitore, su richiesta di BELIMO, dovrà fornire un modello aggiornato di segnalazione "EMRT: Extended Minerals Reporting Template", disponibile presso Extended Minerals Reporting Template ([responsiblemineralsinitiative.org](https://responsiblemineralsinitiative.org)).

10.6 Il Fornitore dovrà fornire a BELIMO, se del caso, la scheda di sicurezza del produttore/importatore e la relazione sulla sicurezza chimica con l'elenco di tutte le sostanze chimiche contenute nei materiali utilizzati per la fabbricazione del prodotto, in conformità alla presente Sezione 10.

10.7 Il Fornitore si terrà costantemente aggiornato sulle leggi, direttive e regolamenti applicabili. Ciò include quelle elencate nella Sezione 10, per indagare e tenere traccia dei contenuti di qualsiasi parte, materiale o prodotto fornito a BELIMO.

### 11 Incidenti

#### 11.1 Incidenti di qualità

Nel caso in cui il fornitore venga a conoscenza dell'esistenza di un problema di qualità o tecnico relativo a un qualsiasi prodotto, dovrà darne immediata comunicazione a [tecnico@belimo.it](mailto:tecnico@belimo.it) e al suo abituale contatto in BELIMO.

#### 11.2 Incidenti ESG

Nel caso in cui il fornitore venga a conoscenza dell'esistenza di qualsiasi problema ambientale, sociale o di governance relativo al fornitore, dovrà darne immediata comunicazione a [tecnico@belimo.it](mailto:tecnico@belimo.it) e al suo abituale contatto in BELIMO.

### 12 Conformità

12.1 Nell'adempimento degli obblighi previsti dai **TCGA**, il Fornitore dovrà rispettare:

- a) tutte le leggi, gli statuti e i regolamenti applicabili di volta in volta in vigore; e
- b) i **PFB - Principi dei fornitori Belimo**, disponibili sul sito [www.belimo.it](http://www.belimo.it).

### 13 Diritti di proprietà intellettuale

13.1 Il Fornitore garantisce di aver esaminato attentamente la situazione della proprietà intellettuale in relazione ai prodotti e di aver effettuato tutte le indagini necessarie e che i prodotti non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di brevetto e di copyright.

13.2 Nel caso in cui il prodotto o parte di esso sia oggetto di una rivendicazione di violazione, il fornitore dovrà, a suo rischio e a sue spese

- (a) ottenere il diritto e la licenza per continuare a utilizzare il prodotto;

- (b) proporre una riprogettazione del prodotto per renderlo non contraffatto senza modificare in modo sostanziale la forma, l'adattamento e la funzione e senza causare una riduzione delle prestazioni;
- (c) proporre la sostituzione del prodotto con un prodotto non contraffatto altrettanto idoneo; oppure
- (d) restituire il prodotto in cambio di un credito completo.

## 14 Indennizzi e assicurazioni

14.1 Indennità. Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne BELIMO, le sue Affiliate e i rispettivi dipendenti, agenti, funzionari e direttori (le "Parti indennizzate") da tutte le responsabilità, i costi, le spese, i danni e le perdite subite o sostenute da una Parte indennizzata derivanti da o in relazione a:

- (a) qualsiasi azione, causa o procedimento che possa essere intentato per ottenere un risarcimento danni o un provvedimento ingiuntivo nei confronti di una Parte indennizzata per una violazione effettiva o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante da, o in relazione a, la fornitura, la vendita o l'uso dei prodotti;
- (b) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi nei confronti di una Parte indennizzata e derivante da, o in relazione a, la fornitura, la vendita o l'utilizzo dei prodotti, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento derivi dalla violazione, dall'esecuzione negligente o dalla mancata o ritardata esecuzione dei **TCGA** da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
- (c) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una Parte Indennizzata da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni alla proprietà derivanti da, o in relazione a, prodotti difettosi.

14.2 Il Fornitore si impegna a proprie spese a difendersi da tali richieste/pretese, azioni, cause o procedimenti, legittimamente o illegittimamente intentati, con un consulente legale ragionevolmente accettabile per BELIMO; a condizione che le azioni del Fornitore non impongano a BELIMO alcun obbligo o pregiudichino in qualche modo i diritti di BELIMO, senza il previo consenso scritto di BELIMO. Il Fornitore si impegna a soddisfare qualsiasi sentenza che possa essere emessa nei confronti delle Parti indennizzate. Nonostante quanto sopra, Belimo avrà la possibilità di incaricare avvocati, a spese e costi esclusivi del Fornitore, per la difesa di qualsiasi reclamo, azione, causa o procedimento nel caso in cui il Fornitore non assuma tale difesa.

14.3 Assicurazione. Per un periodo di cinque (5) anni dalla consegna dei prodotti, il Fornitore dovrà stipulare e mantenere, a sue spese, un'adeguata copertura assicurativa con un assicuratore affidabile contro perdite o danni di qualsiasi natura, compresa l'assicurazione per la responsabilità civile.

## 15 Riservatezza

15.1 Il Fornitore (o "Parte Ricevente") si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi le Informazioni riservate comunicate da BELIMO (o "Parte Divulgante"). La Parte Ricevente utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgante solo in relazione ai **TCGA** e non le utilizzerà, direttamente o indirettamente, per nessun altro scopo. Le Informazioni riservate della Parte Divulgante saranno divulgate dalla Parte Ricevente solo ai suoi dipendenti e a quelli delle sue Affiliate, subappaltatori o fornitori di servizi, che hanno bisogno di conoscere tali Informazioni riservate ai fini dei **TCGA**, che sono stati informati della natura riservata di tali informazioni e che sono obbligati a mantenerle riservate e sono tenuti a rispettare obblighi non meno rigorosi di quelli contenuti nel presente documento. La Parte Ricevente sarà responsabile di qualsiasi violazione di tali impegni da parte dei propri dipendenti.

15.2 Se la legge, un tribunale competente o un ente governativo richiede la divulgazione di una qualsiasi parte delle Informazioni riservate della parte divulgante, la Parte Ricevente ne darà tempestivamente comunicazione scritta alla Parte Divulgante e potrà fornire la parte delle Informazioni riservate della Parte Divulgante che è tenuta a divulgare, a condizione tuttavia che la Parte Divulgante abbia prima

avuto l'opportunità di ottenere un ordine di protezione che precluda o limiti la divulgazione delle Informazioni riservate della Parte Divulgante.

15.3 La Parte Ricevente, su richiesta della Parte Divulgatrice o alla risoluzione del contratto, dovrà restituire tutte le informazioni riservate della Parte Divulgatrice, comprese tutte le copie, e non farne più uso, oppure, su istruzione della Parte Divulgatrice, distruggere o cancellare definitivamente tali informazioni riservate e fornire una certificazione scritta di tale distruzione o cancellazione definitiva.

15.4 Nonostante la cessazione o la scadenza del presente documento, gli obblighi di riservatezza e di non utilizzo previsti dal presente documento sopravvivranno indefinitamente e continueranno ad avere pieno vigore ed effetto.

15.5 Informazioni e marketing al pubblico: Qualsiasi informazione al pubblico, come ad esempio pubblicità o marketing, o qualsiasi riferimento a BELIMO in presentazioni orali o scritte o documentazione tecnica e simili, o qualsiasi altra attività condotta nei confronti del pubblico che faccia riferimento a Belimo, avrà luogo solo previa consultazione e consenso reciproco tra le parti.

## 16 Varie

16.1 I presenti **TCGA** contengono l'intera intesa tra le parti in relazione all'oggetto.

16.2 Nessun emendamento o modifica dei presenti **TCGA** sarà valido o vincolante per le parti se non firmato dai loro Legali Rappresentanti o dai rispettivi funzionari debitamente autorizzati.

16.3 Gli obblighi ed i vincoli contenuti nei presenti **TCGA** non possono essere ceduti da nessuna parte senza il consenso scritto dell'altra parte. Qualsiasi cessione senza il consenso scritto dell'altra parte sarà nulla.

16.4 Ogni eventuale deroga concessa da una delle Parti all'altra, in merito ad una eventuale violazione o inadempimento di una qualsiasi disposizione dei presenti **TCGA**, non sarà interpretata come un accordo tra le Parti a qualsiasi successiva violazione della stessa o di altre disposizioni. Inoltre qualsiasi ritardo o omissione da parte di una Parte nell'esercitare o nell'avvalersi di qualsiasi diritto, potere o privilegio che ha o può avere ai sensi dei presenti **TCGA** sarà interpretato come una rinuncia a qualsiasi diritto, potere o privilegio da parte di tale parte.

16.5 Nel caso in cui un termine o una disposizione dei presenti **TCGA** sia giudicato non valido, la validità di qualsiasi altro termine o disposizione non sarà pregiudicata e tale termine o disposizione non valida sarà considerata eliminata dai presenti **TCGA**.

16.6 Se non diversamente concordato per iscritto, i presenti **TCGA** prevalgono su eventuali termini e condizioni aggiuntivi, contrastanti o incoerenti che compaiono su qualsiasi preventivo, ordine di acquisto, ricevuta, fattura o altro modulo utilizzato dalle parti in relazione al presente Contratto. Qualora uno o più articoli dei presenti **TCGA** siano contrari alle norme del codice civile indicate nell'Art. 1341, secondo comma, detti articoli saranno comunicati ed approvati specificatamente per iscritto dalle Parti.

16.7 Il Fornitore è un contraente indipendente e non un agente, partner, rappresentante o dipendente di BELIMO. Il modo in cui il Fornitore adempie ai suoi obblighi è lasciato al suo controllo e al suo giudizio. Il Fornitore e i suoi dipendenti non sono autorizzati a vincolare BELIMO o a rappresentarla in alcun modo.

## 17 Legge applicabile e giurisdizione

17.1 I presenti **TCGA** sono interpretati e regolati esclusivamente secondo la legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e le condizioni generali di vendita del fornitore non sono applicabili.

17.2 Per qualsiasi controversia derivante da o in relazione ai presenti **TCGA** la giurisdizione esclusiva sarà quella del tribunale ordinario di Bergamo. Nessuna disposizione della presente clausola impedisce a una delle parti di richiedere a qualsiasi tribunale competente un provvedimento cautelare o ingiuntivo.

## 18 Definizioni

Le seguenti definizioni contenute nella presente clausola si applicano ai presenti **TCGA**:

18.1 Informazioni riservate: tutte le informazioni non pubbliche, riservate o proprietarie divulgate alla data dell'ordine di acquisto di BELIMO o successivamente, da una parte divulgatrice alla parte ricevente, siano esse divulgate oralmente o divulgate o accessibili in forma scritta, elettronica o in altra forma o supporto, e che siano o meno contrassegnate, designate o altrimenti identificate come "riservate", compresi l'esistenza e i termini dei **TCGA**, tutte le informazioni riservate o proprietarie relative all'attività, agli affari, clienti, fornitori, piani o opportunità di mercato della parte divulgatrice, le operazioni, i processi, le informazioni sui prodotti, il know-how, le informazioni tecniche, i progetti, i segreti commerciali o il materiale protetto da copyright della parte divulgatrice, tutte le informazioni, i risultati, i dati o le analisi derivate dalle Informazioni riservate e tutte le informazioni che una persona ragionevole riconoscerebbe come riservate considerando la natura delle informazioni e le circostanze della divulgazione.

18.2 Diritti di proprietà intellettuale: si intendono i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di invenzione, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e di servizio, le denominazioni commerciali e i nomi di dominio, i diritti di immagine e di immagine commerciale, l'avviamento e il diritto di intentare un'azione legale per contraffazione o concorrenza sleale, i diritti sui disegni e modelli, i diritti sulle banche dati, i diritti di utilizzare e proteggere la riservatezza delle informazioni riservate (compresi il know-how e i segreti commerciali), e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, in ogni caso registrati o non registrati, comprese tutte le domande e i diritti di richiedere e ottenere rinnovi o estensioni e i diritti di rivendicare la priorità di tali diritti e tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti che esistono o esisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

Valido dal 1° ottobre 2023

L'ultima versione aggiornata ed in vigore di questo documento è disponibile sul sito [www.belimo.it](http://www.belimo.it)  
BELIMO Italia srl, Via Zanica 19/H, 24050 Grassobbio (BG), Italia